



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n. 00 343 940 839

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 23.04.2012

Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 17.07.2012

Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 02.07.2014

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

ART. 1

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

- 1) Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali *campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea (camper service), Bed & Breackfast, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici*, situati nel territorio di Giardini Naxos.
- 2) Il relativo gettito, sarà destinato a finanziare gli interventi per il turismo, per la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali così come previsto dall'art. 4 del D.Lgs 14.03.2011 n. 23.

ART. 2

SOGGETTO PASSIVO

- 1) Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Giardini Naxos.
- 2) L'Imposta di soggiorno sarà in vigore dal 1 marzo al 31 ottobre.

ART. 3

ESENZIONI

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. Minori entro il quattordicesimo anno di età
 - b. Gli autisti di pulman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pulman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
 - c. I proprietari di immobili, che versano IMU al Comune di Giardini Naxos.

ART. 4

MISURA DELL'IMPOSTA

- 1) L'imposta è pari ad euro 2,00 al giorno a persona per pernottamenti effettuati in: alberghi 5 stelle, alberghi 4 stelle;
- 2) L'imposta è pari ad euro 1,50 al giorno a persona per pernottamenti effettuati in: Alberghi 3 stelle, Residence turistico-alberghiere 3 stelle.
- 3) L'imposta è pari ad euro 1,00 al giorno a persona per pernottamenti effettuati in: Alberghi 2 stelle, Alberghi 1 stella, Residence turistico-alberghiere 2 stelle, Villaggi Turistici 2 stelle, Esercizi di affittacamere, Alloggi Agrituristici, Bed & Breakfast, Campeggi, Aree attrezzate per sosta, Case appartamenti vacanze.

L'imposta si applica fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nei Campeggi e dieci giorni consecutivi nelle strutture ricettive.

ART. 5

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONI FISCALI

Contestualmente al versamento i gestori hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, il numero di coloro che hanno pernottato nella propria struttura nel corso del mese precedente, il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili al fine del computo della stessa.

La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal settore tributario ed è trasmessa al medesimo al seguente indirizzo di posta elettronica: *funzionariotributi@comune.giardini-naxos.me.it*

ART. 6

VERSAMENTI

- 1) I soggetti di cui all'art. 2 al termine di ciascun soggiorno corrispondono l'imposta di Soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato che rilascerà apposita quietanza.
- 2) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Giardini Naxos dovranno effettuare il versamento al Comune di Giardini Naxos dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con pagamento tramite bonifico bancario intestato alla Tesoreria comunale.

ART. 7

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

- 1) Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
- 2) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti può:

- a) Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.

ART. 8

SANZIONI

- 1) Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 472, n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
- 2) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 % dell'imposta non versata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
- 3) Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alla prescritta scadenza, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazioni degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 9

RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che non sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 10

RIMBORSI

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro 2.500,00.

- 3) Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 10,00.

ART. 11

CONTENZIOSO

- 1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546.

ART. 12

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla esecutività dello stesso.